

REGOLAMENTO (CEE) N. 1002/86 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 1986****che modifica il regolamento (CEE) n. 3155/85 relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85⁽³⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione⁽⁴⁾ è stata istituita la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari;

considerando che da una verifica è emerso che le disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3155/85, relative agli adeguamenti degli importi compensativi monetari fissati in anticipo, non sono perfettamente idonee allo scopo prefisso, soprattutto nell'eventualità che

l'evoluzione dei tassi di cambio reali successivamente alla data in cui ha avuto luogo la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari provochi una variazione di questi ultimi; che occorre pertanto modificare le disposizioni in parola;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3155/85 è sostituito dal seguente:

« 2. Se si procede a un adeguamento di questo tipo, gli elementi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), fissati anticipatamente restano invariati ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.